

COMUNE DI HÔNE
Regione Autonoma della Valle d'Aosta

**REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI DOPOSCUOLA E
CENTRO GIOVANI DEL COMUNE DI HÔNE**

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 10 DEL 19/04/2016

INDICE

Parte I – Norme generali -	Pagina 3
Art. 1 (Finalità del regolamento)	Pagina 3
Art. 2 (Tipologia dei servizi e destinatari)	Pagina 3
Art. 3 (Sede e svolgimento dei servizi)	Pagina 3
Art. 4 (Modalità di gestione dei servizi)	Pagina 3
Art. 5 (Attivazione e funzionamento dei servizi)	Pagina 3
Art. 6 (Organi di partecipazione al funzionamento dei servizi)	Pagina 4
Art. 7 (La commissione comunale per le politiche giovanili)	Pagina 4
Art. 8 (I responsabili della gestione delle attività)	Pagina 4
Art. 9 (I volontari)	Pagina 4
Art. 10 (Coperture assicurative)	Pagina 5
Art. 11 (Verifica dei risultati)	Pagina 5
Art. 12 (Applicabilità delle norme generali)	Pagina 5
 Parte II – Servizio di doposcuola -	Pagina 6
Art. 13 (Definizione)	Pagina 6
Art. 14 (Finalità)	Pagina 6
Art. 15 (Responsabili del servizio)	Pagina 6
Art. 16 (Destinatari)	Pagina 6
Art. 17 (Condizioni per l'attivazione del servizio)	Pagina 6
Art. 18 (Periodo ed orario di attività)	Pagina 6
Art. 19 (Modalità di accesso)	Pagina 6
Art. 20 (Iscrizione)	Pagina 6
Art. 21 (Giornale delle presenze)	Pagina 7
Art. 22 (Sospensione ed allontanamento dal servizio)	Pagina 7
Art. 23 (Responsabilità)	Pagina 7
 Parte III – Centro giovani	Pagina 8
Art. 24 (Definizione)	Pagina 8
Art. 25 (Finalità)	Pagina 8
Art. 26 (Responsabili del servizio)	Pagina 8
Art. 27 (Collocazione)	Pagina 8
Art. 28 (Destinatari)	Pagina 8
Art. 29 (Condizioni per l'attivazione del servizio)	Pagina 8
Art. 30 (Periodo ed orario di attività)	Pagina 8
Art. 31 (Modalità di accesso)	Pagina 9
Art. 32 (Iscrizione)	Pagina 9
Art. 33 (Regolamento)	Pagina 9
Art. 34 (Attività)	Pagina 9

PARTE I

NORME GENERALI

Articolo 1

(Finalità del regolamento)

1. Con il presente atto normativo il Comune di Hône regola l'attivazione ed il funzionamento dei servizi rivolti ai giovani.

Articolo 2

(Tipologia dei servizi e destinatari)

1. L'Amministrazione Comunale promuove l'attivazione dei seguenti servizi a carattere socio-culturale, ricreativo e pedagogico, rivolti a specifiche fasce di utenti:
 1. SERVIZIO DI DOPOSCUOLA per studenti iscritti alle Scuole Primaria e Secondaria di primo grado;
 2. CENTRO GIOVANI per ragazzi e giovani dagli 11 ai 20 anni
2. I destinatari devono essere residenti nel Comune di Hône o Comuni limitrofi salvo diversa previsione contenuta nelle parti del presente regolamento riferite ai singoli servizi.

Articolo 3

(Sede e svolgimento dei servizi)

1. Il Servizio di Doposcuola si svolge il mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 nei locali della Biblioteca Comunale, durante l'anno scolastico;
2. Il Servizio di Centro Giovani si svolge il venerdì dalle ore 20.30 alle ore 23.00 presso i locali della Casa Parrocchiale situati nel piano terra dell'edificio in Via M.Colliard 106/108, durante l'anno scolastico;
3. Eventuali variazioni di sede o della collocazione temporale dei servizi dovranno essere preventivamente concordati con l'Amministrazione Comunale ma non costituiranno variazioni del presente regolamento;

Articolo 4

(Modalità di gestione dei servizi)

1. Il Comune di Hône gestisce i servizi di cui all'art. 2 con le modalità di cui all'art. 113bis comma 1 lett. a) della legge regionale 28 dicembre 1998, n. 54 e s.m.i. (gestione diretta attraverso proprie strutture organizzative o soggetti terzi affidatari di appalti pubblici di servizi).

Articolo 5

(Attivazione e funzionamento dei servizi)

1. Il funzionamento di ciascun servizio di cui all'art. 2 è definito in apposita PARTE del presente regolamento.
2. Ogni servizio può essere istituito o soppresso autonomamente con deliberazione del Consiglio Comunale.
3. L'attivazione annuale o la prosecuzione periodica dei servizi sono soggette alle condizioni

previste nel regolamento.

Articolo 6

(Organi di partecipazione al funzionamento dei servizi)

1. Oltre agli organi politici e burocratici responsabili della gestione diretta dei servizi, il funzionamento dei servizi è garantito dai seguenti soggetti:
 - 1) La Commissione comunale per le politiche giovanili;
 - 2) I responsabili della gestione delle attività ed il gestore del servizio;
 - 3) Eventuali volontari.

Articolo 7

(La Commissione comunale per le politiche sociali)

1. La composizione ed il funzionamento della Commissione comunale per le politiche sociali è determinata dalla delibera istitutiva della medesima e dal Regolamento delle Commissioni Consiliari
2. Alla Commissione compete:
 - a) Proporre le norme regolamentari e le loro eventuali modifiche;
 - b) Valutare il programma delle attività presentate dai responsabili del servizio e proporre eventuali variazioni o integrazioni anche in corso di svolgimento ;
 - c) Presentare proposte in merito ad iniziative, attività straordinarie, acquisti di materiale e/o attrezzature;
 - d) Esaminare le eventuali domande dei volontari e redigere, a suo insindacabile giudizio, l'elenco dei nominativi autorizzati, da trasmettere ai responsabili della gestione;
 - e) Esprimere pareri e giudizi nelle materie di propria competenza su richiesta degli organi comunali e dei responsabili della gestione;
 - f) Esaminare e proporre provvedimenti in merito ad eventuali disfunzioni dei servizi;
 - g) Esaminare eventuali proposte delle famiglie degli utenti;

Articolo 8

(I responsabili della gestione delle attività ed il gestore del servizio)

1. Ogni servizio di cui all'articolo 2 deve avere un responsabile ed eventuali sostituti per la supervisione e organizzazione delle attività. Più brevemente nel testo del presente regolamento esso è indicato come "responsabile/i".
2. I Responsabili ed i loro eventuali sostituti sono nominati dalla Commissione alle politiche sociali al momento dell'attivazione dei servizi.
3. Sono compiti dei Responsabili:
 - 1) supervisionare al corretto svolgimento delle attività programmate ed approvate.
 - 2) garantire la collaborazione con la Commissione di cui all'art. 7 e con gli organi comunali di gestione;
 - 3) redigere una relazione conclusiva annuale sull'andamento del servizio;
 - 4) adempiere agli eventuali altri compiti conferiti al momento dell'incarico.
4. Il gestore del servizio è colui che materialmente svolge il servizio.
5. Viene individuato dall'Amministrazione Comunale nei tempi e con le forme ritenute più opportune nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

Articolo 9

(I volontari)

1. E' auspicabile la partecipazione ed il coinvolgimento di personale volontario a supporto dei servizi oggetto del presente regolamento.

2. Coloro che desiderano prestare la loro opera gratuita nei servizi di cui all'articolo 2 devono presentare domanda alla Commissione di cui all'art. 7, indicando le prestazioni e la disponibilità che intendono dare.
3. La Commissione di cui all'art. 7, dopo aver formato l'elenco dei volontari, lo trasmette al gestore del servizio.
4. Il personale volontario svolge la propria attività coordinata dal Responsabile.

Articolo 10

(Coperture assicurative)

1. I locali, gli operatori, i volontari e gli utenti dei servizi di cui all'art. 2 devono godere di adeguate coperture assicurative da individuarsi ed attivarsi dal soggetto di volta competente (Amministrazione Comunale o gestore del servizio).

Articolo 11

(Verifica dei risultati)

1. La verifica dell'andamento dei servizi, sia sotto il profilo della qualità che del risultato gestionale, avviene attraverso:
 - a) la rilevazione, almeno annuale, del grado di soddisfazione dell'utenza
 - b) relazione annuale conclusiva del Responsabile;
 - c) la rendicontazione analitica nell'ambito del controllo di gestione.

Articolo 12

(Applicabilità delle norme generali)

1. Le norme contenute nella Parte I del presente regolamento si applicano a tutti i servizi di cui all'art. 2.

PARTE II

SERVIZIO DI DOPOSCUOLA

Articolo 13

(Definizione)

1. **Il servizio di doposcuola:** è un'attività di condivisione e sostegno che viene incontro alle esigenze e ai bisogni scolastici degli studenti che sono iscritti alla Scuola Primaria e Secondaria di primo grado.

Articolo 14

(Finalità)

1. Il servizio di doposcuola è attivato per offrire la possibilità agli studenti di avere un luogo dove poter svolgere i compiti a casa e un valido sostegno e supporto alle attività scolastiche;
1. Il servizio non si contrappone alla normale attività scolastica;

Articolo 15

(Svolgimento del servizio)

1. Il servizio dovrà essere svolto da un soggetto qualificato, opportunamente individuato dal gestore del servizio, il quale dovrà seguire circa 5/10 bambini a seduta.
2. Per gli incarichi hanno precedenza eventuali volontari.

Articolo 16

(Destinatari)

1. Il servizio è rivolto agli studenti iscritti alle Scuole Primaria e Secondaria di primo grado, residenti nel Comune di Hône e nei Comuni limitrofi

Articolo 17

(Condizioni per l'attivazione del servizio)

1. Il servizio può essere attivato solo a condizione che siano iscritti almeno 2 utenti.
2. Il numero massimo di iscritti è legato alle possibilità di reperire personale competente e disponibile.

Articolo 18

(Periodo ed orario di attività)

1. Il servizio funziona, di norma, per la durata dell'anno scolastico.
2. L'orario di attività è quello indicato all'art. 2.

Articolo 19

(Modalità di accesso)

1. L'ammissione al servizio di doposcuola avviene previa iscrizione degli studenti da parte di chi ne esercita la potestà genitoriale entro i termini e con le modalità stabilite dall'art. 20.

Articolo 20

(Iscrizione)

1. L'iscrizione avviene annualmente, di norma all'inizio dell'anno scolastico, tramite compilazione dell'apposito modulo;
2. L'iscrizione non comporta il versamento di alcuna quota;
3. I genitori contestualmente all'iscrizione:

- 1) accettano il presente regolamento;
- 2) autorizzano il trattamento dei dati personali.

Articolo 21

(Giornale delle presenze)

1. A cura del gestore del servizio dovrà tenersi un registro giornaliero contenente i nominativi degli studenti presenti, l'orario di apertura osservato e l'indicazione delle attività svolte.

Articolo 22

(Sospensione ed allontanamento dal servizio)

1. Il comportamento degli utenti deve essere corretto nei confronti dei responsabili del servizio, del gestore del servizio, degli altri utenti, della struttura, degli arredi e delle attrezzature pena la segnalazione alla Commissione di cui all'articolo 7.
2. La Commissione, esperiti i dovuti accertamenti e previo eventuale confronto con l'utente o con i familiari del minore interessato, può proporre la sospensione e, in base alla gravità o alla reiterazione delle azioni denunciate, l'allontanamento dell'utente dal servizio.
3. I provvedimenti di sospensione e di allontanamento sono adottati dalla Giunta Comunale.

Articolo 23

(Responsabilità)

1. All'utente minore che frequenta il servizio è permessa l'uscita autonoma solo se i genitori hanno presentato formale autorizzazione scritta liberando il personale da qualsiasi responsabilità.

PARTE III

CENTRO GIOVANI

Articolo 24 (Definizione)

1. Il centro giovani è un servizio rivolto ai giovani residenti nel Comune di Hône e Comuni limitrofi, di età compresa tra 11 e 20 anni.

Articolo 25 (Finalità)

2. L'Amministrazione comunale, attraverso il Centro giovani, sostiene iniziative che favoriscono la condivisione e il confronto fra i ragazzi e promuove il coinvolgimento, l'aggregazione, la crescita sociale e culturale dei giovani della nostra comunità;

Articolo 26 (Svolgimento del servizio)

1. Il servizio dovrà essere svolto da un soggetto qualificato, opportunamente individuato dal gestore del servizio, il quale dovrà seguire circa 20 ragazzi, o comunque un numero adeguato.
2. Per gli incarichi hanno precedenza eventuali volontari.

Articolo 27 (Collocazione)

1. Le attività proposte al Centro giovani sono svolte presso la Casa Parrocchiale nei locali al piano terra concessi in comodato d'uso all'Amministrazione comunale ovvero in altri luoghi disponibili indicati dal gestore del servizio.

Articolo 28 (Destinatari)

1. Le attività del Centro giovani sono aperte a tutti i cittadini residenti nel territorio comunale e dei Comuni limitrofi di età compresa tra gli 11 ed i 20 anni. Per frequentare il centro è richiesta l'iscrizione. L'iscrizione è da farsi presso i locali del Centro Giovani previa compilazione dell'apposito modulo e secondo quanto previsto al successivo art. 32.
2. Sono accettati anche utenti non residenti nel territorio comunale, purché regolarizzino la loro posizione ai fini dell'iscrizione al servizio.

Articolo 29 (Condizioni per l'attivazione del servizio)

1. Il servizio può essere attivato solo a condizione che siano iscritti almeno 10 utenti.
2. Il numero massimo di iscritti è legato alle possibilità di reperire personale competente e disponibile nonché di godere di adeguati spazi.

Articolo 30 (Periodo ed orario di attività)

3. Il servizio funziona, di norma, per la durata dell'anno scolastico.
4. L'orario di attività è quello indicato all'art. 2.

Articolo 31
(*Modalità di accesso*)

1. L'ammissione al servizio del Centro Giovani avviene previa iscrizione degli utenti entro i termini e con le modalità stabilite dall'art. 32. In caso di minore età dell'utente l'iscrizione è eseguita da chi ne esercita la patria potestà.

Articolo 32
(*Iscrizione*)

1. L'iscrizione avviene annualmente, di norma all'inizio dell'anno solare, tramite compilazione dell'apposito modulo;
2. L'iscrizione comporta il versamento di una quota annuale, stabilita dal Consiglio Comunale al momento dell'approvazione delle tariffe, a partire dalla terza presenza al servizio nell'anno solare;
3. I genitori o l'utente se maggiorenne contestualmente all'iscrizione:
 - 3) accettano il presente regolamento;
 - 4) autorizzano il trattamento dei dati personali.

Articolo 33
(*Regolamento*)

1. E' istituito un regolamento interno al servizio, che può essere modificato o integrato dalla Commissione di cui all'art. 7;
2. Il regolamento deve essere affisso nei locali del Centro Giovani e consegnato ad ogni utente all'atto dell'iscrizione, al fine di garantire la massima conoscenza del suo contenuto;
3. I frequentanti sono tenuti ad un corretto comportamento ed all'osservanza del presente regolamento, pena la sospensione o l'espulsione da servizio.

Articolo 34
(*Attività*)

1. Le attività svolte presso il Centro giovani possono essere di tipo ludico, informativo, divulgativo;
2. Le attività si svolgono all'interno dei locali di cui all'art. 27; eventuali attività svolte in sedi differenti devono essere concordate con la Commissione di cui all'art. 7;
3. Le attività che comportano eventuali spese ulteriori allo stanziamento in bilancio previsto devono essere concordate ed autorizzate dall'Amministrazione Comunale;